

Contratto di lavoro indeterminato per collaboratori/-trici a tempo pieno o a tempo parziale

tra

Datore di lavoro:

e

Collaboratore/-trice: Cognome:**Nome:**

Per ragioni di semplificazione linguistica e di leggibilità in seguito è usato soltanto il genere maschile. S'intende che il genere femminile è sempre incluso.

Indirizzo:

Telefono:

Data di nascita:

Permesso per stranieri:

Numero AVS:

Stato civile:

Numero di figli:

Cassa malati:

1. Settore lavorativo

Funzione:

In via eccezionale, al collaboratore possono essere assegnate anche altre mansioni ragionevoli.

2. Inizio e durata del contratto

Questo contratto entra in vigore solo se sussistono tutti i permessi di lavoro eventualmente necessari conformemente al diritto in materia di stranieri.

Il contratto di lavoro decorre dal:

Il contratto è stipulato per una durata indeterminata.

3. Periodo di prova**Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)**

Il periodo di prova inizia il primo giorno effettivo di lavoro e non alla data concordata dell'assunzione.

- Il periodo di prova è di **3 mesi**. Durante il periodo di prova è possibile disdire il contratto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.
- Il periodo di prova è di _____ (massimo 3 mesi). Durante il periodo di prova è possibile disdire il contratto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di _____ giorni (almeno 3 giorni).
- Non sussiste periodo di prova.
- Il periodo di prova è di **14 giorni** con un preavviso di disdetta di 3 giorni.

4. Termine di disdetta / preavviso**Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)**

Il contratto può essere disdetto solo per la fine di un mese.

- Trascorso il periodo di prova e dal 1° al 5° anno di lavoro, il preavviso di disdetta è di un mese, sale a 2 mesi a partire dal 6° anno di lavoro. (Durata minima secondo l'art. 6 CCNL)
- Eventuale preavviso più lungo:

Per la protezione contro la disdetta per malattia, gravidanza/maternità, infortunio, vacanze e servizio militare valgono le disposizioni cogenti dell'art. 336 e segg. CO e dell'art. 7 CCNL.

5. Formazione professionale e pratica

Il collaboratore, al momento della firma del contratto, ha frequentato i seguenti corsi di formazione e specializzazione:

Se non diversamente contrassegnato, vale la variante g):

- con certificato federale di formazione pratica (CFP)
- con attestato federale di capacità (AFC)
- con ACF e almeno 6 giorni di perfezionamento professionale
- con esame federale di professione secondo l'art. 27 lett. a LFPr
- con altro certificato:
- senza apprendistato nel ramo alberghiero ma con formazione Progresso conclusa
- nessuna formazione secondo il CCNL

6. Salario lordo

Il collaboratore ha diritto a un salario minimo secondo l'art.10 CCNL indipendentemente dal sistema salariale.

Il **salario lordo mensile** si compone come segue:

Salario fisso: CHF

Compenso provvigionale,
% del fatturato lordo: CHF

Salario minimo garantito: CHF

Quota mensile 13a mensilità (8,33%): CHF
(Secondo l'art. 12 CCNL)

Altro: CHF

Totale salario lordo mensile: CHF

Datore di lavoro:

Collaboratore:

7. Riduzione del salario nel periodo di introduzione
(art. 10 CCNL)**Livello di salario minimo I (collaboratori senza formazione professionale)**

- Il collaboratore non ha mai lavorato per più di 4 mesi in un'azienda soggetta al CCNL. Il salario lordo menzionato in precedenza è ridotto dell'8% per i primi **dodici mesi**.
- Il collaboratore ha già lavorato per più di 4 mesi in un'azienda soggetta al CCNL. Il salario lordo sopra menzionato è ridotto dell'8% per i primi **tre mesi**.
- Si rinuncia alla riduzione del salario durante il periodo di introduzione.

Livello di salario minimo II e IIIa (CFP e AFC)

- Prima assunzione in un'azienda soggetta al CCNL al termine della formazione o prima assunzione in Svizzera. Il salario lordo menzionato in precedenza è ridotto dell'8% per i primi **tre mesi**.
- Non viene applicata alcuna riduzione del salario durante il periodo di introduzione.

8. Deduzioni salariali mensili

Salvo adeguamenti per modifiche di legge o dei premi.

AVS / AI / IPG: 5.30% CHF

Assicurazione contro la disoccupazione: 1.10% CHF

Assicurazione dell'indennità giornaliera per malattia: % CHF

Assicurazione contro gli infortuni non professionali: % CHF

Previdenza professionale: (del salario coordinato) % CHF

Assicurazione delle cure medico-sanitarie: (se assunta dal datore di lavoro) CHF

Imposta alla fonte: % CHF

Vitto e alloggio: CHF

Altro: CHF

Totale detrazioni salariali mensili CHF

Detrazione salariale annuale per spese di formazione e di esecuzione del CCNL: CHF

(Per il lavoro a tempo pieno il contributo annuo alle spese ammonta a CHF 99.-. Vedi art. 35 CCNL)

9. Assegni mensili / salario netto

Assegni per figli: CHF

Indennità per vestiario da lavoro: CHF

Altro: CHF

Totale assegni: CHF

Totale salario netto: CHF

10. Pagamento del salario**Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)**

- Il salario viene pagato al più tardi l'ultimo giorno del mese. Per salari calcolati sulla cifra d'affari, il pagamento può essere effettuato al più tardi entro il giorno 6 del mese successivo.
- Il salario viene pagato al più tardi entro il giorno 6 del mese successivo.
- Il salario è pagato secondo l'art. 14 cifra 1 cpv. 2 CCNL.

11. Orario di lavoro

Il tipo di azienda deve essere determinato sulla base dei criteri definiti nell'allegato I del CCNL.

Collaboratore a tempo pieno:

- L'orario di lavoro settimanale medio è di 42 ore.
- Azienda stagionale:** l'orario di lavoro settimanale medio è di 43,5 ore.
- Piccola azienda:** l'orario di lavoro settimanale medio è di 45 ore.

Collaboratore a tempo parziale:

L'orario di lavoro settimanale medio è di _____ ore, pari a un impegno lavorativo del _____ %.

Solitamente il collaboratore a tempo parziale è impiegato nei seguenti giorni della settimana:

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

Datore di lavoro: _____

Collaboratore: _____

12. Ore supplementari

a) Il collaboratore è obbligato, in misura ragionevole, a prestare le necessarie ore supplementari. Le ore supplementari devono essere compensate, entro una scadenza utile, mediante tempo libero di pari durata oppure devono essere pagate. Il datore di lavoro decide il genere di compensazione.

b) È possibile raggiungere un accordo individuale con i collaboratori sull'indennizzo mensile delle ore supplementari. Tuttavia non deve essere superato l'orario di lavoro settimanale di 50 ore previsto dalla legge.

Le ore supplementari sono indennizzate al **100%** del salario lordo, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- l'azienda registra l'orario di lavoro conformemente all'art. 21 CCNL;
- il saldo delle ore supplementari viene comunicato per iscritto mensilmente al collaboratore;
- il pagamento avviene al più tardi con l'ultimo pagamento del salario.

Se questi requisiti non sono soddisfatti, le ore supplementari prestate devono essere tassativamente indennizzate al **125%** del salario lordo.

c) Qualora il salario lordo (esclusa la 13a mensilità) ammonti almeno a CHF 6750.- al mese, può essere concordato per iscritto un regolamento diverso per le ore supplementari. L'orario di lavoro deve essere registrato ed è ammessa una compensazione delle ore supplementari nella misura del possibile.

Le parti stipulano il seguente accordo:

Le ore supplementari non sono indennizzate.

Altro:

13. Giorni di riposo

Il collaboratore ha diritto a 2 giorni di riposo alla settimana.

Deve essere garantito almeno un giorno di riposo intero alla settimana. Il restante periodo di riposo può essere concesso anche in mezza giornata.

14. Festività

Il collaboratore ha diritto a 6 festività pagate per anno civile (0,5 per mese, compresa la festa nazionale). Queste non devono essere necessariamente concesse nelle festività ufficiali.

15. Vacanze

Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all'anno. (35 giorni civili all'anno / 2,92 giorni civili al mese).

Anche i collaboratori a tempo parziale hanno diritto a 5 settimane di vacanza, ma sono pagate solo nei limiti dell'impegno lavorativo concordato.

Le vacanze percepite in eccesso saranno detratte al collaboratore alla fine del rapporto di lavoro.

16. Congedo di formazione

A condizione che il rapporto di lavoro duri già da 6 mesi e non sia stato disdetto, il collaboratore ha diritto a tre giorni di congedo retribuiti all'anno per il perfezionamento professionale.

17. Lavoro notturno

Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)

Il collaboratore accetta di prestare lavoro notturno. L'inizio e la fine del periodo notturno sono definiti come segue:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) ore 23.00 – 06.00 | b) ore 22.00 – 05.00 |
| c) ore 23.30 – 06.30 | d) ore 24.00 – 07.00 |

18. Vitto e alloggio

In assenza di accordi scritti diversi in materia di vitto e alloggio, valgono le detrazioni minime cogenti stabilite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni per le prestazioni effettivamente percepite.

19. Accordi particolari

Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)

- a) Il collaboratore accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.
- b) Il collaboratore non accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.

Altro:

20. Diritto completo

Qualora il presente contratto non contenga nessun regolamento, si applicano le disposizioni del CCNL e della legislazione svizzera sul diritto del lavoro.

Luogo e data:

Datore di lavoro:

Collaboratore: